



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA – CORIGLIANO CALABRO

ORDINANZA N. 108/2009

Il Capo del circondario marittimo e comandante del porto di Corigliano Calabro:

RITENUTO: di dover prevedere una disciplina al fine di ottimizzare l'attività amministrativa connessa alle operazioni di alaggio e varo;

VISTI: gli articoli 17, 30, 68 e 81 del codice della navigazione nonché l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;

VISTA: la propria ordinanza n. 16/2005 del 23.03.2005;

ORDINA

Art. 1 Nel circondario marittimo di Corigliano Calabro le operazioni di alaggio e varo delle unità navali possono essere effettuate presso le strutture destinate a tali operazioni, come i cantieri navali, gli scali di alaggio e gli scivoli. Durante le operazioni i responsabili di tali strutture ovvero i proprietari delle unità navali in questione devono porre in essere tutte le vigenti disposizioni in materia e le prescrizioni di cui al successivo articolo 3 per quanto applicabili.

Art. 2 Per effettuare operazioni di alaggio e varo sulle banchine dei porti e, comunque, presso strutture diverse da quelle di cui al precedente articolo 1 la ditta che esegue le operazioni interessata deve far pervenire, anche via fax, alla locale Autorità marittima, una comunicazione come da modello allegato alla presente ordinanza.

Art.3 L'alaggio e il varo devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- operare in presenza di assicurate condizioni meteomarine e di buona visibilità;
- delimitare la zona interessata, compreso lo spazio occupato dal veicolo che effettua il trasporto dell'unità navale;
- verificare che la zona, compreso lo specchio acqueo, interessata dalle operazioni sia libera da ingombri, veicoli e altre unità navali;
- predisporre un servizio, a mezzo di un addetto, per impedire il transito e la navigazione agli estranei, nella zona interessata dalle operazioni;
- sistemare delle cime per guidare il sollevamento e movimento in sospensione dell'unità navale;
- non generare inquinamenti sulla banchina e in mare, curando di rimuovere ogni rifiuto e materiale al termine delle operazioni.

Art.4 I contravventori alle norme della presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del codice della navigazione, sempreché il fatto non costituisca diverso, più grave reato, ovvero reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore dal **15 gennaio 2010** abrogando, in pari data, l'ordinanza n. 16/2005 del 23.03.2005.

La presente viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.coriglianocalabro.guardiacostiera.it/

Corigliano Calabro, 29.12.2009

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimo SENO

Alla/All' Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro/Ufficio Locale Marittimo
di _____

Il sottoscritto _____ rappresentante della ditta
_____ con sede in _____ alla
Via _____ n. _____,

COMUNICA

che il giorno ____/____/____ alle ore ____ circa saranno effettuate le operazioni di
all'alaggio/varo presso il porto _____ della dell'unità - tipo
natante/imbarcazione - iscritta al n. _____ dei RID di _____ denominata _____
con le seguenti caratteristiche:

- lunghezza mt. _____
- larghezza mt _____
- dislocamento tonn. _____

DICHIARA CHE

- di essere a conoscenza dell'ordinanza n°108/2009 in data 29.12.2009 della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro e di attenersi alle prescrizioni contenute all'articolo 3 della stessa;
- l'operazione di alaggio e varo sarà effettuata con idoneo mezzo ed attrezzature di sollevamento, soprattutto in relazione al rapporto tra il dislocamento dell'unità navale e la portata della gru;
- di porre in essere ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alla banchina ed alle infrastrutture portuali in genere;
- il personale addetto all'impiego del mezzo di sollevamento è competente, qualificato ed informato di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- che la ditta è autorizzata a operare da parte dell'Ente competente, ai sensi dell'art.68 del codice della navigazione;
- nel caso la banchina fosse già interessata da altre operazioni di alaggio/varo, ovvero impegnata per qualsiasi altro motivo, la scrivente darà inizio alle proprie operazioni di alaggio/varo una volta che la banchina sia tornata libera;
- di manlevare l'Autorità marittima, per tutti i danni a cose e/o persone che dovessero verificare durante le operazioni di alaggio e/o varo.

Corigliano Calabro, _____

In fede
